

**PACCHETTO MOBILITÀ - PUBBLICATO NELLA GUCE L 249 DEL 31 LUGLIO 2020  
STRALCIO E CONFRONTO DEI CONTENUTI**

<b>REGOLAMENTO 1054/2020</b>	<b>REGOLAMENTO 561/2006</b>
<p>che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 per quanto riguarda gli obblighi minimi in materia di periodi di guida massimi giornalieri e settimanali, di interruzioni minime e di periodi di riposo giornalieri e settimanali e il regolamento (UE) n. 165/2014 per quanto riguarda il posizionamento per mezzo dei tachigrafi</p> <p>Articolo 3</p> <p>Il presente regolamento <b>entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. ( 20.8.2020 dato che la pubblicazione è avvenuta il 31.7.2020)</b></p> <p>Tuttavia, <b>l'articolo 1, punto 15), e l'articolo 2, punto 12), si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2024.</b></p>	<p>relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio</p>
<p><b>Art. 1, punto 1</b> : all'articolo 2, paragrafo 1, è inserita la lettera seguente : «<b>a bis) dal 1 o luglio 2026</b>, di merci in operazioni di trasporto internazionale o di cabotaggio, effettuate da veicoli di massa massima ammissibile, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, superiore a 2,5 tonnellate;</p>	<p><b>Articolo 2</b></p> <p>1. <b>Il presente regolamento si applica al trasporto su strada:</b> a) di merci, effettuato da veicoli di massa massima ammissibile, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, superiore a 3,5 tonnellate; oppure</p>
<p><b>Art. 1, punto 2</b> : l'articolo 3 è così modificato:</p> <p>a) la lettera a <i>bis</i>) è sostituita dalla seguente: «a <i>bis</i>) veicoli o combinazioni di veicoli di massa massima ammissibile non superiore a 7,5 tonnellate impiegati per: i) il trasporto di materiali, attrezzature o macchinari necessari al conducente per l'esercizio della sua professione, o ii) per la consegna di merci prodotte artigianalmente, solamente entro un raggio di 100 km dal luogo in cui si trova l'impresa e a condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attività principale del conducente e il trasporto non sia effettuato per conto terzi;»;</p> <p>b) è inserita la lettera seguente: «<b>h bis)</b> veicoli di massa massima ammissibile, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, superiore a 2,5 tonnellate ma non oltre 3,5 tonnellate e adibiti al trasporto di merci, ove il trasporto non sia effettuato per conto terzi ma per conto proprio della società o del conducente e ove la guida non costituisca l'attività principale della persona che guida il veicolo;»;</p>	<p><b>Articolo 3</b></p> <p>Il presente regolamento <b>non si applica</b> ai trasporti stradali effettuati a mezzo di: <b>a bis)</b> veicoli o combinazioni di veicoli di massa massima autorizzata non superiore a 7,5 tonnellate, impiegati per il trasporto di materiali, attrezzature o macchinari necessari al conducente per l'esercizio della sua professione e che sono utilizzati solamente entro un raggio di cento km dal luogo in cui si trova l'impresa e a condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attività principale del conducente;</p>
<p><b>Art. 1, punto 3</b> : 3) all'articolo 4 è aggiunta la lettera seguente: «<b>r) "trasporto non commerciale"</b>: qualsiasi trasporto su strada che non rientri nel trasporto per conto terzi o per conto proprio, per il quale non sia percepita alcuna retribuzione diretta o indiretta e che non generi direttamente o indirettamente alcun reddito per il conducente del veicolo o per altri, e che non sia legato a un'attività commerciale o professionale.»;</p>	<p><b>Articolo 4</b></p> <p>Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:</p>
<p><b>Art. 1, punto 4</b> : 4) all'articolo 6, il <b>paragrafo 5 è sostituito dal seguente</b>: «5. Il conducente registra fra le <b>"altre mansioni"</b> i periodi di cui all'articolo 4, lettera e), e quelli trascorsi alla guida di un veicolo usato per operazioni commerciali che esulano dall'ambito di applicazione del presente regolamento, nonché "i tempi di disponibilità", di cui all'articolo 3, lettera b), della direttiva 2002/15/CE, in conformità dell'articolo 34, paragrafo 5, lettera b), punto iii), del regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (*). Tali dati sono registrati manualmente sul foglio di registrazione o sul tabulato, o grazie al dispositivo di inserimento dati manuale dell'apparecchio di controllo.</p>	<p><b>Articolo 6</b></p> <p>5. Il conducente registra fra le «altre mansioni» i periodi di cui all'articolo 4, lettera e), e quelli trascorsi alla guida di un veicolo usato per operazioni commerciali che esulano dal campo di applicazione del presente regolamento, nonché i tempi di «disponibilità», di cui all'articolo 15, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CEE) n. 3821/85, dall'ultimo periodo di riposo giornaliero o settimanale effettuato. Tali dati sono inseriti manualmente sul foglio di registrazione o sul tabulato, o grazie al dispositivo di inserimento dati manuale dell'apparecchio di controllo.</p>

REGOLAMENTO 1054/2020	REGOLAMENTO 561/2006
<p><b>Art. 1, punto 5:</b> all'articolo 7, è aggiunto il comma seguente: «Il conducente in situazione di <b>multipresenza</b> può effettuare un'interruzione di 45 minuti in un veicolo guidato da un altro conducente, a condizione che il conducente che effettua l'interruzione non sia impegnato ad assistere il conducente che guida il veicolo.»;</p>	<p><b>Articolo 7</b> Dopo un periodo di guida di quattro ore e mezza, il conducente osserva un'interruzione di almeno 45 minuti consecutivi, a meno che non inizi un periodo di riposo. Questa interruzione può essere sostituita da un'interruzione di almeno 15 minuti, seguita da un'interruzione di almeno 30 minuti: le due interruzioni sono intercalate nel periodo di guida in modo da assicurare l'osservanza delle disposizioni di cui al primo comma.</p>
<p><b>Art. 1, punto 6:</b> l'articolo 8 è così modificato: a) il <b>paragrafo 6</b> è sostituito dal seguente: «6. Nel corso di due settimane consecutive i conducenti effettuano almeno: a) due periodi di riposo settimanale regolari; oppure b) un periodo di riposo settimanale regolare e un periodo di riposo settimanale ridotto, di almeno 24 ore. Il periodo di riposo settimanale comincia al più tardi dopo sei periodi di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo settimanale. In deroga al primo comma, <b>il conducente che effettua trasporti internazionali di merci</b> può, <b>al di fuori dello Stato membro di stabilimento</b>, effettuare <b>due periodi di riposo settimanale ridotti consecutivi</b>, a condizione che, nel corso di quattro settimane consecutive, egli effettui almeno quattro periodi di riposo settimanale, di cui almeno due sono periodi di riposo settimanale regolari. Ai fini del presente paragrafo, <b>si considera che il conducente effettui trasporti internazionali se inizia i due periodi di riposo settimanale ridotti consecutivi al di fuori dello Stato membro di stabilimento del datore di lavoro e al di fuori del paese in cui si trova il luogo di residenza del conducente.</b>»;  b) è inserito il paragrafo seguente: «<b>6 ter.</b> Ogni eventuale riduzione del periodo di riposo settimanale è compensata da un periodo di riposo equivalente effettuato interamente entro la fine della terza settimana successiva alla settimana in questione. Laddove siano stati effettuati consecutivamente due periodi di riposo settimanale ridotti a norma del paragrafo 6, terzo comma, il successivo periodo di riposo settimanale è preceduto da un periodo di riposo effettuato a compensazione dei due suddetti periodi di riposo settimanale ridotti.»;</p>	<p><b>Articolo 8</b>  6. Nel corso di due settimane consecutive i conducenti effettuano almeno:  — due periodi di riposo settimanale regolare, oppure  — un periodo di riposo settimanale regolare ed un periodo di riposo settimanale ridotto di almeno 24 ore. La riduzione è tuttavia compensata da un tempo di riposo equivalente preso entro la fine della terza settimana successiva alla settimana in questione.  Il periodo di riposo settimanale comincia al più tardi dopo sei periodi di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo settimanale.</p>

REGOLAMENTO 1054/2020	REGOLAMENTO 561/2006
<p><b>Segue Art. 1, punto 6 :</b> l'articolo 8 è così modificato</p> <p>c) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:</p> <p>«8. I periodi di riposo settimanale regolari e i periodi di riposo settimanale superiori a 45 ore effettuati a compensazione di precedenti periodi di riposo settimanale ridotti <b>NON</b> si effettuano a bordo del veicolo, bensì in un alloggio adeguato, che tenga conto delle specificità di genere e sia dotato di adeguate attrezzature per il riposo e appropriati servizi igienici. Eventuali spese per l'alloggio fuori dal veicolo sono a carico del datore di lavoro.»;</p>	<p><b>Articolo 8</b></p> <p>8. In trasferta, i periodi di riposo giornaliero e quelli settimanali ridotti possono essere effettuati nel veicolo, purché questo sia dotato delle opportune attrezzature per il riposo di tutti i conducenti e sia in sosta.</p>
<p>d) è inserito il paragrafo seguente:</p> <p>«8 bis. Le imprese di trasporto <b>organizzano l'attività dei conducenti in modo tale che</b> questi ultimi possano ritornare alla sede di attività del datore di lavoro da cui essi dipendono e dove inizia il loro periodo di riposo settimanale, nello Stato membro di stabilimento del datore di lavoro, o che possano ritornare al loro luogo di residenza nell'arco di quattro settimane consecutive, al fine di effettuare almeno un periodo di riposo settimanale regolare o un periodo di riposo settimanale superiore a 45 ore effettuato a compensazione di un periodo di riposo settimanale ridotto.</p> <p>Tuttavia, laddove un conducente abbia effettuato due periodi di riposo settimanale ridotti consecutivi a norma del paragrafo 6, l'impresa di trasporto organizza l'attività del conducente in modo tale che questi possa ritornare prima dell'inizio del periodo di riposo settimanale regolare superiore a 45 ore effettuato a compensazione.</p> <p>L'impresa documenta in che modo ottempera a tale obbligo e conserva la documentazione presso i suoi locali per presentarla su richiesta delle autorità di controllo.»;</p>	
<p>7) è inserito l'articolo seguente:</p> <p>«<b>Articolo 8 bis</b></p> <p>1. La Commissione provvede affinché i conducenti che effettuano il trasporto di merci e di passeggeri su strada possano accedere facilmente alle informazioni sulle aree di parcheggio sicure e protette. La Commissione pubblica un elenco di tutte le aree di parcheggio che sono state certificate, allo scopo di offrire ai conducenti servizi adeguati, ossia:</p>	

REGOLAMENTO 1054/2020	REGOLAMENTO 561/2006
<p><b>Art. 1, punto 8 : 8)</b> l'articolo 9 è così modificato:</p> <p>a) <b>il paragrafo 1 sostituito dal seguente:</b></p> <p>«1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 8, il conducente che accompagna un veicolo trasportato da una nave traghetto o da un convoglio ferroviario e che effettua un periodo di riposo giornaliero regolare o un periodo di riposo settimanale ridotto può, durante tale periodo di riposo, effettuare altre attività al massimo in due occasioni e per non più di un'ora complessivamente. Nel corso di tale periodo di riposo giornaliero regolare o di riposo settimanale ridotto è messa a disposizione del conducente una cabina letto, una branda o una cuccetta.</p> <p>Per quanto riguarda i periodi di riposo settimanale regolari, la suddetta deroga si applica alle tratte effettuate in nave traghetto o su convoglio ferroviario soltanto se:</p> <p>a) la durata prevista della tratta è pari a otto o più ore; e</p> <p>b) il conducente ha accesso a una cabina letto nella nave traghetto o sul convoglio ferroviario.»;</p>	<p><b>Articolo 9</b></p> <p>1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 8, il conducente che accompagna un veicolo trasportato da una nave traghetto o da un convoglio ferroviario e che effettua un periodo di riposo giornaliero regolare, può durante tale periodo di riposo effettuare altre attività al massimo in due occasioni e per non più di un'ora complessivamente. Nel corso di tale riposo giornaliero regolare il conducente dispone di una branda o di una cuccetta.</p>
<p><b>b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:</b></p> <p>«2. Il tempo impiegato dal conducente per rendersi sul luogo ove prende in consegna un veicolo rientrando nell'ambito di applicazione del presente regolamento, o per ritornarne se il veicolo non si trova nel luogo di residenza del conducente né presso la sede di attività del datore di lavoro da cui egli dipende, non è considerato come riposo o interruzione, a meno che il conducente si trovi su una nave traghetto o un convoglio ferroviario e disponga di una cabina letto, branda o cuccetta.»;</p>	<p><b>Articolo 9</b></p> <p>2. Il tempo impiegato dal conducente per rendersi sul luogo ove prende in consegna un veicolo rientrando nel campo di applicazione del presente regolamento, o per ritornarne se il veicolo non si trova nel luogo di residenza del conducente né presso la sede di attività del datore di lavoro da cui egli dipende, non è considerato come riposo o interruzione, a meno che il conducente si trovi su una nave traghetto o un convoglio ferroviario e disponga di una branda o di una cuccetta.</p>
<p><b>Art. 1, punto 10 :</b> all'articolo 10, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:</p> <p>«1. È vietato alle imprese di trasporto offrire ai conducenti, siano essi impiegati dall'impresa o messi a disposizione della stessa, ogni forma di retribuzione o concedere loro premi o maggiorazioni di salario in base alle distanze percorse, alla rapidità della consegna e/o al volume delle merci trasportate, qualora dette retribuzioni siano di natura tale da mettere in pericolo la sicurezza stradale e/o incoraggiare l'infrazione del presente regolamento.»;</p>	<p><b>Articolo 10</b></p> <p>1. È vietato alle imprese di trasporto retribuire i conducenti salariati o concedere loro premi o maggiorazioni di salario in base alle distanze percorse e/o al volume delle merci trasportate, se queste retribuzioni siano di natura tale da mettere in pericolo la sicurezza stradale e/o incoraggiare l'infrazione del presente regolamento.</p>

REGOLAMENTO 1054/2020	REGOLAMENTO 561/2006
<p><b>Art. 1, punto 11 :</b> all'articolo 12 sono aggiunti i commi seguenti:</p> <p>«A condizione di non compromettere la sicurezza stradale, in circostanze eccezionali, il conducente può altresì derogare alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 8, paragrafo 2, superando di un'ora al massimo il periodo di guida giornaliero e settimanale al fine di raggiungere la sede di attività del datore di lavoro o il proprio luogo di residenza per effettuare un periodo di riposo settimanale.</p> <p>Alle stesse condizioni, il conducente può superare di due ore al massimo il periodo di guida giornaliero e settimanale, a condizione di aver osservato un'interruzione di 30 minuti consecutivi subito prima del periodo di guida aggiuntivo al fine di raggiungere la sede di attività del datore di lavoro o il proprio luogo di residenza per effettuare un periodo di riposo settimanale regolare.</p> <p>Il conducente indica a mano sul foglio di registrazione dell'apparecchio di controllo, nel tabulato dell'apparecchio di controllo, o nel registro di servizio il motivo della deroga a dette disposizioni al più tardi nel momento in cui raggiunge la destinazione o il punto di sosta appropriato.</p> <p>Ogni eventuale periodo di estensione è compensato da un periodo di riposo equivalente effettuato interamente assieme ad altri eventuali periodi di riposo entro la fine della terza settimana successiva alla settimana in questione.»;</p>	
<p><b>Art. 1, punto 12 :</b> all'articolo 13, il paragrafo 1 è così modificato:</p> <p>a) la lettera e) è sostituita dalla seguente:</p> <p>«e) veicoli operanti esclusivamente in isole o regioni isolate dal resto del territorio nazionale di superficie non superiore a 2 300 km<sup>2</sup>, che non siano collegate al resto del territorio nazionale mediante ponte, guado o galleria adibiti al passaggio di veicoli a motore e che non confinino con nessun altro Stato membro;»;</p> <p><b>b) sono inserite le lettere seguenti:</b></p> <p>«q) veicoli o combinazioni di veicoli che trasportano macchine per l'edilizia per un'impresa edile entro un raggio di 100 km al massimo dal luogo ove è basata l'impresa e a condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attività principale del conducente;</p> <p>r) veicoli utilizzati per la consegna di calcestruzzo pronto per l'uso.»;</p>	<p><b>Articolo 13</b></p> <p>1. Purché ciò non pregiudichi gli obiettivi indicati all'articolo 1, ogni Stato membro può concedere deroghe alle disposizioni degli articoli da 5 a 9 e subordinarle a condizioni individuali, per il suo territorio o, con l'accordo degli Stati interessati, per il territorio di altri Stati membri, applicabili ai trasporti effettuati impiegando:</p> <p>e) veicoli operanti esclusivamente in isole di superficie non superiore a 2 300 km<sup>2</sup>, che non siano collegate al resto del territorio nazionale mediante ponte, guado o galleria che consentano il passaggio di veicoli a motore;</p>
<p><b>Art. 1, punto 15 :</b> 15) all'articolo 16, paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:</p> <p>«a) contiene tutte le indicazioni di cui al paragrafo 2, per un periodo minimo che comprende il giorno del controllo e i 56 giorni precedenti; tali indicazioni sono aggiornate ad intervalli regolari di un mese al massimo;»;</p>	<p>3. Il registro di servizio:</p> <p>a)contiene tutte le indicazioni di cui al paragrafo 2, per un periodo che comprende almeno i 28 giorni precedenti; tali indicazioni sono aggiornate ad intervalli regolari di un mese al massimo;</p>

REGOLAMENTO 1054/2020	REGOLAMENTO 561/2006
<p><b>Art. 1, punto 13 : all'articolo 14, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:</b></p> <p>«2. In casi urgenti, nel contesto di circostanze eccezionali, gli Stati membri possono concedere una deroga temporanea, per un periodo non superiore a 30 giorni, notificandola immediatamente alla Commissione, corredata dalle debite motivazioni. La Commissione pubblica senza indugio l'informazione su un sito web pubblico»</p>	<p><b>Articolo 14</b></p> <p>2. In casi urgenti gli Stati membri possono concedere una deroga temporanea, per un periodo non superiore a 30 giorni, notificandola immediatamente alla Commissione.</p>
<p><b>Art, 1, punto 14 : l'articolo 15 è sostituito dal seguente :</b></p> <p>«Articolo 15 - Per i conducenti dei veicoli di cui all'articolo 3, lettera a), gli Stati membri provvedono all'adozione di norme nazionali che, nel disciplinare periodi di guida, interruzioni e periodi di riposo obbligatori, garantiscano un opportuno livello di tutela. Gli Stati membri informano la Commissione in merito alle pertinenti norme nazionali applicabili a tali conducenti.»;</p>	<p><b>Articolo 15</b></p> <p>Per i conducenti dei veicoli di cui all'articolo 3, lettera a), gli Stati membri provvedono all'adozione di regole nazionali che, nel disciplinare periodi di guida, interruzioni e periodi di riposo obbligatori, garantiscano un opportuno livello di tutela.</p>
<p><b>Art, 1, punto 15 : all'articolo 16, paragrafo 3, la lettera "a" è sostituita dalla seguente :</b></p> <p>«a)contiene tutte le indicazioni di cui al paragrafo 2, per un periodo minimo che comprende il giorno del controllo e i 56 giorni precedenti; tali indicazioni sono aggiornate ad intervalli regolari di un mese al massimo;»;</p> <p><b>N.B. Ai sensi dell'articolo 3, secondo periodo del Reg. UE 1054/2020, questa modifica si applica a decorrere dal 31.12.2024</b></p>	<p><b>Articolo 16</b></p> <p><b>3. Il registro di servizio:</b></p> <p>a) contiene tutte le indicazioni di cui al paragrafo 2, per un periodo che comprende almeno i 28 giorni precedenti; tali indicazioni sono aggiornate ad intervalli regolari di un mese al massimo;</p>
<p><b>Art, 1, punto 16 : all'articolo 19, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente :</b></p> <p>«1. Gli Stati membri stabiliscono norme relative alle sanzioni applicabili in caso di infrazione delle disposizioni del presente regolamento e del regolamento (UE) n. 165/2014 e adottano i provvedimenti necessari a garantirne l'attuazione. Le sanzioni devono essere effettive e proporzionate alla gravità delle infrazioni, come indicato nell'allegato III della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>[*3]</sup>, dissuasive e non discriminatorie. Nessuna infrazione del presente regolamento e del regolamento (UE) n. 165/2014 è soggetta a più di una sanzione o procedura. Gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione, come pure il metodo e i criteri scelti a livello nazionale per valutarne la proporzionalità. Essi provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive. La Commissione informa gli Stati membri di tali norme e misure nonché delle eventuali modifiche. La Commissione si assicura che tali informazioni siano pubblicate in un sito web pubblico dedicato in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, contenente informazioni dettagliate sulle sanzioni applicabili negli Stati membri.</p> <p>[*3] Direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio (GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 35).»;</p>	<p><b>Articolo 19</b></p> <p>1. Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni applicabili in caso di infrazione delle disposizioni del presente regolamento e del regolamento (CEE) n. 3821/85 e adottano i provvedimenti necessari a garantirne l'applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate, dissuasive e non discriminatorie. Nessuna infrazione del presente regolamento e del regolamento (CEE) n. 3821/85 è soggetta a più d'una sanzione o procedura. Gli Stati membri notificano alla Commissione tali provvedimenti e le disposizioni in materia di sanzioni entro la data di cui all'articolo 29, secondo comma. La Commissione ne informa gli Stati membri.</p>

<p style="text-align: center;"><b>REGOLAMENTO 1054/2020</b></p> <p style="text-align: center;"><b>che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 per quanto riguarda gli obblighi minimi in materia di periodi di guida massimi giornalieri e settimanali, di interruzioni minime e di periodi di riposo giornalieri e settimanali e il regolamento (UE) n. 165/2014 per quanto riguarda il posizionamento per mezzo dei tachigrafi</b></p> <p><i>Articolo 3</i></p> <p>Il presente regolamento <b>entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. ( 20.8.2020 dato che la pubblicazione è avvenuta il 31.7.2020)</b></p> <p>Tuttavia, <b>l'articolo 1, punto 15), e l'articolo 2, punto 12), si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2024.</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>REGOLAMENTO (UE) N. 165/2014</b></p> <p style="text-align: center;"><b>relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada</b></p>
<p><b>Art, 2, punto 1 : all'articolo 1, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:</b></p> <p>«1. Il presente regolamento stabilisce obblighi e requisiti relativi alla costruzione, all'installazione, all'uso, alla prova e al controllo dei tachigrafi utilizzati nel trasporto su strada per verificare la conformità al regolamento (CE) n. 561/2006, ai regolamenti(CE) n. 1071/2009 (*), (CE) n. 1072/2009 (**), (CE) n. 1073/2009 (***) del Parlamento europeo e del Consiglio, alla direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (****), alle direttive 92/6/CEE (*****) e 92/106/CEE (*****) del Consiglio e per quanto riguarda il distacco dei lavoratori nel settore del trasporto su strada, alle direttive 96/71/CE (*****), 2014/67/UE (******) e (UE) 2020/1057 (******) del Parlamento europeo e del Consiglio.</p>	<p><b>Articolo 1 - Oggetto e principi</b></p> <p>1. Il presente regolamento stabilisce obblighi e requisiti relativi alla costruzione, all'installazione, all'uso, alla prova e al controllo dei tachigrafi utilizzati nel trasporto su strada per verificare la conformità al regolamento (CE) n. 561/2006, alla direttiva 2002/15/CE<sup>(14)</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio e alla direttiva 92/6/CEE del Consiglio<sup>(15)</sup>.</p> <p>I tachigrafi rispondono, per quanto riguarda le loro condizioni di costruzione, di installazione, di uso e di controllo, alle prescrizioni del presente regolamento.</p>
<p><b>Art, 2, punto 2 : all'articolo 3, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:</b></p> <p>«4. Entro tre anni dalla fine dell'anno di entrata in vigore delle disposizioni dettagliate di cui all'articolo 11, secondo comma, le categorie di veicoli seguenti operanti in uno Stato membro diverso dal loro Stato membro di immatricolazione sono dotati del tachigrafo intelligente di cui agli articoli 8, 9 e 10 del presente regolamento:</p> <p>a) veicoli muniti di tachigrafo analogico;</p> <p>b) veicoli muniti di tachigrafo digitale conforme alle specifiche di cui all'allegato I B del regolamento (CEE) n. 3821/85 applicabili fino al 30 settembre 2011;</p> <p>c) veicoli muniti di tachigrafo digitale conforme alle specifiche di cui all'allegato I B del regolamento (CEE) n. 3821/85 applicabili a decorrere dal 1 o ottobre 2011; e</p> <p>d) veicoli muniti di tachigrafo digitale conforme alle specifiche di cui all'allegato I B del regolamento (CEE) n. 3821/85 applicabili a decorrere dal 1 o ottobre 2012.IT L 249/12 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 31.7.2020</p>	<p><b>Articolo 3 – Ambito di applicazione</b></p> <p>4. Dopo quindici anni dal momento in cui i veicoli di nuova immatricolazione devono essere dotati di un tachigrafo a norma degli articoli 8, 9 e 10, i veicoli operanti in uno Stato membro diverso dal relativo Stato membro di immatricolazione sono muniti di un siffatto tachigrafo.</p>
<p><b>4 bis.</b> Entro quattro anni dall'entrata in vigore delle disposizioni dettagliate di cui all'articolo 11, secondo comma, i veicoli muniti di tachigrafo intelligente conforme all'allegato IC del regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione (*) operanti in uno Stato membro diverso dal loro Stato membro di immatricolazione sono dotati del tachigrafo intelligente di cui agli articoli 8, 9 e 10 del presente regolamento.</p>	









REGOLAMENTO 1054/2020	REGOLAMENTO (UE) N. 165/2014
<p><b>Art, 2, punto 3 : all'articolo 4, paragrafo 2, dopo il quarto trattino, è inserito il trattino seguente:</b></p> <p>«—hanno abbastanza memoria per conservare tutti i dati richiesti dal presente regolamento;»;</p>	<p><b>Articolo 4 - Requisiti e dati da registrare</b></p>
<p><b>Art, 2, punto 4 : l'articolo 7, è sostituito dal seguente:</b></p> <p><i>Articolo 7</i> Protezione dei dati</p> <p>1. Gli Stati membri provvedono affinché il trattamento dei dati personali nel contesto del presente regolamento sia eseguito unicamente ai fini della verifica della conformità al presente regolamento e ai regolamenti (CE) n. 561/2006, (CE) n. 1071/2009, (CE) n. 1072/2009, (CE) n. 1073/2009, alle direttive 2002/15/CE, 92/6/CEE e 92/106/CEE, nonché, per quanto riguarda il distacco dei lavoratori nel settore trasporto su strada, alle direttive 96/71/CE, 2014/67/UE e (UE) 2020/1057.</p> <p>2. Gli Stati membri assicurano, in particolare, la protezione dei dati personali nei confronti di usi diversi da quelli strettamente connessi agli atti legislativi dell'Unione di cui al paragrafo 1, per quanto riguarda:</p> <p>a) l'utilizzo del sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) per la registrazione della localizzazione di cui all'articolo 8;</p> <p>b) l'utilizzo della comunicazione remota per i fini di controllo di cui all'articolo 9, l'utilizzo del tachigrafo con un'interfaccia di cui all'articolo 10, lo scambio elettronico di informazioni sulle carte del conducente di cui all'articolo 31, ed in particolare tutti gli scambi transfrontalieri di tali dati con paesi terzi; e</p> <p>c) la tenuta dei registri da parte delle imprese di trasporto di cui all'articolo 33.</p> <p>3. I tachigrafi digitali devono essere progettati in modo da garantire la riservatezza. Sono trattati solo i dati necessari ai fini di cui al paragrafo 1.</p> <p>4. I proprietari dei veicoli, le imprese di trasporto e altri soggetti interessati ottemperano, se del caso, alle disposizioni pertinenti in materia di protezione dei dati personali.»;</p>	<p><b>Articolo 7 - Protezione dei dati</b></p> <p>1. Gli Stati membri provvedono affinché il trattamento dei dati personali nel contesto del presente regolamento sia eseguito unicamente ai fini della verifica della conformità al presente regolamento e al regolamento (CE) n. 561/2006, conformemente alle direttive 95/46/CE e 2002/58/CE e sotto la supervisione dell'autorità di controllo dello Stato membro di cui all'articolo 28 della direttiva 95/46/CE.</p> <p>2. Gli Stati membri assicurano la protezione dei dati personali, in particolare nei confronti di usi diversi da quelli strettamente connessi al presente regolamento e al regolamento (CE) n. 561/2006, in conformità con il paragrafo 1, per quanto riguarda:</p> <p>— l'utilizzo del sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) per la registrazione della localizzazione di cui all'articolo 8,</p> <p>— l'utilizzo della comunicazione remota per i fini di controllo di cui all'articolo 9,</p> <p>— l'utilizzo del tachigrafo con un'interfaccia di cui all'articolo 10,</p> <p>— lo scambio elettronico di informazioni sulle carte del conducente di cui all'articolo 31, ed in particolare tutti gli scambi transfrontalieri di tali dati con paesi terzi,</p> <p>— la tenuta dei registri da parte delle imprese di trasporto di cui all'articolo 33.</p> <p>3. I tachigrafi digitali devono essere progettati in modo da garantire la riservatezza. Sono trattati solo i dati necessari ai fini del presente regolamento.</p> <p>4. I proprietari dei veicoli, le imprese di trasporto e altri soggetti interessati ottemperano, se del caso, alle disposizioni pertinenti in materia di protezione dei dati personali.</p>



REGOLAMENTO 1054/2020	REGOLAMENTO (UE) N. 165/2014
<p><b>Art, 2, punto 5 : all'articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:</b></p> <p>«1. Per agevolare la verifica del rispetto della legislazione applicabile, la posizione del veicolo è registrata automaticamente nei punti seguenti, ovvero nel punto ad essi maggiormente prossimo in cui sia disponibile il segnale satellitare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— il luogo di inizio del periodo di lavoro giornaliero;</li> <li>—ogni volta che il veicolo attraversa la frontiera di uno Stato membro;</li> <li>—ogni volta che il veicolo effettua operazioni di carico o di scarico;</li> <li>—il luogo raggiunto ogni tre ore di periodo complessivo di guida; e</li> <li>— il luogo di fine del periodo di lavoro giornaliero.</li> </ul> <p>Per facilitare la verifica della conformità da parte delle autorità di controllo, il tachigrafo intelligente registra inoltre se il veicolo è stato utilizzato per il trasporto di merci o di passeggeri, come richiesto dal regolamento (CE) n. 561/2006.</p> <p>A tal fine, i veicoli immatricolati per la prima volta 36 mesi dopo l'entrata in vigore delle disposizioni dettagliate di cui al primo comma dell'articolo 11 sono dotati di un tachigrafo collegato a un servizio di posizionamento basato su un sistema di navigazione satellitare.</p> <p>Tuttavia, la registrazione dell'attraversamento di frontiera e delle attività aggiuntive di cui al primo comma, secondo e terzo trattino, e nel secondo comma, si applica ai veicoli immatricolati per la prima volta in uno Stato membro oltre due anni dopo l'entrata in vigore delle disposizioni dettagliate di cui all'articolo 11, secondo comma, fatto salvo l'obbligo di ammodernare taluni veicoli successivamente in conformità dell'articolo 3, paragrafo 4.»;</p>	<p><b>Articolo 8 - Registrazione della posizione del veicolo in determinati punti nel corso del periodo di lavoro giornaliero</b></p> <p>1. Per agevolare la verifica del rispetto della legislazione applicabile, la posizione del veicolo è registrata automaticamente nei seguenti punti, ovvero nel punto ad essi maggiormente prossimo in cui sia disponibile il segnale satellitare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— il luogo di inizio del periodo di lavoro giornaliero,</li> <li>— il luogo raggiunto ogni tre ore di periodo complessivo di guida,</li> <li>— il luogo di fine del periodo di lavoro giornaliero.</li> </ul> <p>A tal fine, i veicoli immatricolati per la prima volta 36 mesi dopo l'entrata in vigore delle norme dettagliate di cui all'articolo 11 sono dotati di un tachigrafo collegato a un servizio di posizionamento basato su un sistema di navigazione satellitare.</p>
<p><b>Art, 2, punto 6 : l'articolo 9, è così modificato:</b></p> <p><b>a)il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:</b></p> <p>«2. Tre anni dopo l'entrata in vigore delle disposizioni dettagliate di cui all'articolo 11, secondo comma, gli Stati membri dotano in misura adeguata le loro autorità di controllo delle apparecchiature per la diagnosi precoce remota necessarie per consentire la comunicazione dei dati di cui al presente articolo, tenendo conto delle rispettive prescrizioni e strategie specifiche in materia di esecuzione. Fino ad allora, gli Stati membri possono decidere se dotare le proprie autorità di controllo di tali apparecchiature per la diagnosi precoce.»;</p> <p><b>b)il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:</b></p> <p>«3. La comunicazione con il tachigrafo di cui al paragrafo 1 è stabilita soltanto qualora richiesto dalle apparecchiature delle autorità di controllo. La comunicazione è protetta per assicurare l'integrità dei dati e l'autenticazione dell'apparecchio di registrazione e controllo. L'accesso ai dati comunicati è limitato alle autorità di controllo autorizzate ad accertare le infrazioni degli atti legislativi dell'Unione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, e del presente regolamento e alle officine nella misura necessaria alla verifica del corretto funzionamento del tachigrafo.»;</p>	<p><b>Articolo 9 - Diagnosi precoce remota di eventuale manomissione o uso improprio</b></p> <p>2. Dopo quindici anni dal momento in cui i veicoli di nuova immatricolazione devono essere dotati di un tachigrafo a norma del presente articolo e degli articoli 8 e 10, gli Stati membri dotano in misura adeguata le loro autorità di controllo dell'apparecchiatura per la diagnosi precoce remota necessaria per consentire la comunicazione dei dati di cui al presente articolo, tenendo conto delle loro disposizioni e strategie specifiche in materia di attuazione. Fino a quel momento, gli Stati membri possono decidere se dotare le loro autorità di controllo di tale apparecchiatura per la diagnosi precoce remota.</p> <p>3. La comunicazione con il tachigrafo di cui al paragrafo 1 è stabilita soltanto qualora richiesto dalle apparecchiature delle autorità di controllo. La comunicazione è protetta per assicurare l'integrità dei dati e l'autenticazione dell'apparecchio di registrazione e controllo. L'accesso ai dati comunicati è limitato alle autorità di controllo competenti autorizzate ad accertare le violazioni del regolamento (CE) n. 561/2006 e del presente regolamento e alle officine nella misura necessaria alla verifica del corretto funzionamento del tachigrafo.</p>

REGOLAMENTO 1054/2020	REGOLAMENTO (UE) N. 165/2014
<p><b>Segue Art, 2, punto 6 : l'articolo 9, è così modificato:</b>  <b>al paragrafo 4 è aggiunto il trattino seguente:</b>  «—superamento del periodo di guida massimo.»;</p>	<p><b>Segue Articolo 9 - Diagnosi precoce remota di eventuale manomissione o uso improprio</b></p> <p>4. I dati scambiati durante la comunicazione sono limitati ai dati necessari ai fini dei controlli su strada mirati dei veicoli muniti di un tachigrafo potenzialmente manomesso o usato impropriamente. Tali dati si riferiscono alle seguenti anomalie o dati registrati dal tachigrafo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— il più recente tentativo di violazione della sicurezza,</li> <li>— la più lunga interruzione dell'alimentazione di energia,</li> <li>— guasto del sensore,</li> <li>— errore dei dati di movimento,</li> <li>— dati contrastanti sul movimento del veicolo,</li> <li>— guida in assenza di una carta valida,</li> <li>— inserimento della carta durante la guida,</li> <li>— dati relativi alla regolazione dell'ora,</li> <li>— dati relativi alla calibratura, comprese le date delle due calibrature più recenti,</li> <li>— numero d'immatricolazione del veicolo,</li> <li>— velocità registrata dal tachigrafo.</li> </ul>
<p><b>Art, 2, punto 7 : all'articolo 10, è aggiunto il paragrafo seguente:</b>  «I tachigrafi dei veicoli immatricolati per la prima volta in uno Stato membro oltre due anni dopo l'entrata in vigore delle disposizioni dettagliate di cui all'articolo 11, secondo comma, sono muniti dell'interfaccia di cui al paragrafo 1.»;</p>	<p><b>Articolo 10 - Interfaccia con i sistemi di trasporto intelligenti</b></p>
<p><b>Art, 2, punto 8 : l'articolo 11, è così modificato:</b>  a)il primo comma è sostituito dal seguente:  «Al fine di assicurare che i tachigrafi intelligenti rispondano ai principi e ai requisiti stabiliti nel presente regolamento, la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate necessarie all'uniforme applicazione degli articoli 8, 9 e 10, ad esclusione di eventuali norme che prevedano la registrazione di dati supplementari da parte del tachigrafo.  Entro il 21 agosto 2021 la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme dettagliate per l'applicazione uniforme dell'obbligo di registrare e conservare i dati relativi a qualsiasi attraversamento di frontiera del veicolo e a qualsiasi attività di cui all'articolo 8, paragrafo 1, primo comma, secondo e terzo trattino, e all'articolo 8, paragrafo 1, secondo comma.  Entro il 21 febbraio 2022 la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono disposizioni dettagliate necessarie per l'applicazione uniforme delle norme riguardanti requisiti e funzioni in materia di dati, compresi gli articoli 8, 9 e 10, del presente regolamento, nonché l'installazione dei tachigrafi per i veicoli di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento (CE) n. 561/2006. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 42, paragrafo 3.»;</p> <p>b)al secondo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:  «Le disposizioni dettagliate di cui al presente articolo, primo, secondo e terzo comma:»;</p>	<p><b>Articolo 11 - Norme dettagliate per i tachigrafi intelligenti</b></p> <p>Al fine di assicurare che i tachigrafi intelligenti rispondano ai principi e ai requisiti stabiliti nel presente regolamento, la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate necessarie all'uniforme applicazione degli articoli 8, 9 e 10, ad esclusione di eventuali norme che prevedano la registrazione di dati supplementari da parte del tachigrafo. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità della procedura di esame di cui all'articolo 42, paragrafo 3.</p> <p>Tali norme dettagliate di cui al primo comma:</p>

REGOLAMENTO 1054/2020	REGOLAMENTO (UE) N. 165/2014
<p><b>Art, 2, punto 9 : all'articolo 22, paragrafo 5, il terzo e il quarto comma, sono sostituiti dai seguenti :</b></p> <p>«I sigilli rimossi o rotti sono sostituiti da un installatore o da un'officina autorizzati, senza ritardi ingiustificati ed entro sette giorni dalla loro rimozione o rottura. Qualora i sigilli siano stati rimossi o rotti a fini di controllo, essi possono essere sostituiti da un funzionario di controllo munito di attrezzature di sigillatura e di un marchio particolare unico senza indebito ritardo.</p> <p>Qualora un funzionario di controllo rimuova un sigillo, la carta di controllo è inserita nel tachigrafo dal momento della rimozione del sigillo fino alla conclusione dell'ispezione, compreso in caso di apposizione di un nuovo sigillo. Il funzionario di controllo riporta in una giustificazione scritta almeno le informazioni seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— numero di identificazione del veicolo;</li> <li>— nome del funzionario;</li> <li>— autorità di controllo e Stato membro;</li> <li>— numero della carta di controllo;</li> <li>— numero del sigillo rimosso;</li> <li>— data e ora della rimozione del sigillo;</li> <li>— numero del nuovo sigillo, in caso di apposizione di un nuovo sigillo da parte del funzionario di controllo.</li> </ul> <p>Anteriormente alla sostituzione dei sigilli, un'officina autorizzata effettua un controllo ed una calibratura del tachigrafo, tranne qualora un sigillo sia stato rimosso o rotto a fini di controllo e sostituito da un funzionario di controllo.»;</p>	<p><b>Articolo 22 - Installazione e riparazione</b></p> <p>3. L'installatore, l'officina o il costruttore di veicoli autorizzato appone un marchio particolare sui sigilli apposti e inoltre, per i tachigrafi digitali, inserisce i dati elettronici di sicurezza che consentono i controlli di autenticazione. Le autorità competenti di ciascuno Stato membro trasmettono alla Commissione il registro dei marchi e dei dati elettronici di sicurezza utilizzati, nonché le necessarie informazioni relative a tali dati. La Commissione, su richiesta, rende accessibili tali informazioni agli Stati membri.</p> <p>4. Al fine di assicurare che l'installazione del tachigrafo è stata effettuata conformemente alle prescrizioni del presente regolamento una targhetta di installazione è apposta in modo da essere chiaramente visibile ed agevolmente accessibile.</p>
<p><b>Art, 2, punto 10 : all'articolo 26, è inserito il paragrafo seguente:</b></p> <p>«7 bis L'autorità competente dello Stato membro di rilascio può imporre a un conducente di sostituire la carta del conducente con una nuova carta qualora necessario per conformarsi alle pertinenti specifiche tecniche.»;</p>	<p><b>Articolo 26 - Rilascio delle carte del conducente</b></p>
<p><b>Art, 2, punto 11 : l'articolo 34, è così modificato:</b></p> <p><b>a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:</b></p> <p>«1. I conducenti utilizzano i fogli di registrazione o le carte del conducente per ciascun giorno in cui guidano, a partire dal momento in cui prendono in consegna il veicolo. Il foglio di registrazione o la carta del conducente sono ritirati solo alla fine del periodo di lavoro giornaliero, a meno che il loro ritiro sia autorizzato diversamente o sia necessario per inserire il simbolo del paese dopo l'attraversamento della frontiera. Non è possibile utilizzare alcun foglio di registrazione o carta del conducente per un periodo più lungo di quello per il quale erano destinati.»;</p> <p><b>b) al paragrafo 5, la lettera b) è così modificata:</b></p> <p><b>i) il punto iv) è sostituito dal seguente:</b></p> <p>iv) sotto il simbolo  : le interruzioni di guida, i periodi di riposo, le ferie annuali o i congedi per malattia;»;</p> <p><b>ii) è aggiunta la lettera seguente:</b></p> <p>«v) sotto il simbolo "nave traghetto/convoglio ferroviario":</p> <p style="padding-left: 40px;">in aggiunta al simbolo  : il periodo di riposo trascorso in una nave traghetto o su un convoglio ferroviario, come richiesto dall'articolo 9 del regolamento (CE) n. 561/2006.»;</p>	<p><b>Articolo 34 - Utilizzo delle carte del conducente e dei fogli di registrazione</b></p> <p>1. I conducenti utilizzano i fogli di registrazione o le carte del conducente per ciascun giorno in cui guidano, a partire dal momento in cui prendono in consegna il veicolo. Il foglio di registrazione o la carta del conducente sono ritirati solo alla fine del periodo di lavoro giornaliero, a meno che il loro ritiro sia autorizzato diversamente. Nessun foglio di registrazione o carta del conducente deve essere utilizzato per un periodo più lungo di quello per il quale era destinato.</p> <p>b) azionano i dispositivi di commutazione che consentono di registrare separatamente e distintamente i seguenti periodi di tempo:</p> <p>i) sotto il simbolo  : il tempo di guida;</p> <p>ii) sotto il simbolo  : «altre mansioni», vale a dire attività diverse dalla guida, secondo la definizione di cui all'articolo 3, lettera a), della direttiva 2002/15/CE, e anche altre attività per lo stesso o per un altro datore di lavoro, all'interno o al di fuori del settore dei trasporti;</p> <p>iii) sotto il simbolo  : «i tempi di disponibilità», secondo la definizione di cui all'articolo 3, lettera b), della direttiva 2002/15/CE;</p> <p>iv) sotto il simbolo  : le interruzioni di guida e i periodi di riposo.</p>

REGOLAMENTO 1054/2020	REGOLAMENTO (UE) N. 165/2014
<p><b>Segue Art, 2, punto 11 : l'articolo 34, è così modificato:</b>  <b>c) al paragrafo 6, è aggiunta la lettera seguente:</b></p> <p>«f)il simbolo del paese in cui inizia il suo periodo di lavoro giornaliero e il simbolo del paese in cui lo termina. Il conducente inserisce inoltre il simbolo del paese in cui entra dopo aver attraversato la frontiera di uno Stato membro all'inizio della sua prima sosta in tale Stato membro. La prima sosta è effettuata al punto di sosta più vicino possibile alla frontiera o dopo di essa. Quando l'attraversamento della frontiera di uno Stato membro avviene via nave traghetto o convoglio ferroviario, il conducente inserisce il simbolo del paese nel porto o alla stazione di arrivo.»;</p> <p><b>d) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:</b></p> <p>«7. Il conducente introduce nel tachigrafo digitale il simbolo del paese in cui inizia il suo periodo di lavoro giornaliero e il simbolo del paese in cui lo termina.</p> <p>Entro il 2 febbraio 2022 il conducente inserisce inoltre il simbolo del paese in cui entra dopo aver attraversato la frontiera di uno Stato membro all'inizio della sua prima sosta in tale Stato membro. La prima sosta è effettuata al punto di sosta più vicino possibile alla frontiera o dopo di essa. Quando l'attraversamento della frontiera di uno Stato membro avviene via nave traghetto o convoglio ferroviario, il conducente inserisce il simbolo del paese nel porto o alla stazione di arrivo.</p> <p>Gli Stati membri possono imporre ai conducenti di veicoli che effettuano un trasporto interno sul proprio territorio di aggiungere al simbolo del paese una specifica geografica più particolareggiata, a condizione di averla notificata alla Commissione anteriormente al 1° aprile 1998.</p> <p>Non è necessario che i conducenti inseriscano le informazioni di cui al primo comma se il tachigrafo registra automaticamente i dati sull'ubicazione in conformità dell'articolo 8.»;</p>	<p><b>Segue Articolo 34 - - Utilizzo delle carte del conducente e dei fogli di registrazione</b></p> <p>6. Ciascun conducente di un veicolo munito di tachigrafo analogico deve apportare sul foglio di registrazione le seguenti indicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) all'inizio dell'utilizzazione del foglio di registrazione, cognome e nome;</li> <li>b) data e luogo in cui hanno luogo l'inizio e la fine dell'utilizzazione del foglio;</li> <li>c) numero della targa del veicolo al quale è assegnato il conducente prima del primo viaggio registrato sul foglio di registrazione e, in seguito, in caso di cambiamento di veicolo, nel corso dell'utilizzazione del foglio di registrazione;</li> <li>d) la lettura del contachilometri: <ul style="list-style-type: none"> <li>i) prima del primo viaggio registrato sul foglio di registrazione;</li> <li>ii) alla fine dell'ultimo viaggio registrato sul foglio di registrazione;</li> <li>iii) in caso di cambio di veicolo durante la giornata di servizio, la lettura effettuata sul primo veicolo al quale è stato assegnato e quella effettuata sul veicolo al quale è assegnato successivamente;</li> </ul> </li> <li>e) se del caso, l'ora del cambio di veicolo.</li> </ul> <p>7. Il conducente introduce nel tachigrafo digitale il simbolo del paese in cui inizia il suo periodo di lavoro giornaliero e il simbolo del paese in cui lo termina. Uno Stato membro può tuttavia imporre ai conducenti di veicoli che effettuano un trasporto interno nel proprio territorio di aggiungere al simbolo del paese una specifica geografica più particolareggiata, a condizione di averla notificata alla Commissione anteriormente al 1 o aprile 1998.</p> <p>Non è necessario che i conducenti inseriscano le informazioni di cui al primo inciso del primo comma se il tachigrafo registra automaticamente i dati sull'ubicazione in conformità dell'articolo 8.</p>

REGOLAMENTO 1054/2020	REGOLAMENTO (UE) N. 165/2014
<p><b>Art, 2, punto 12 : l'articolo 36, è così modificato:</b></p> <p>a)il paragrafo 1 è così modificato:</p> <p>i)il punto i) è sostituito dal seguente:</p> <p>«i) i fogli di registrazione del giorno in corso e dei 56 giorni precedenti;»</p> <p>ii)il punto iii) è sostituito dal seguente:</p> <p>«iii)ogni registrazione manuale e tabulato fatti durante il giorno in corso e nei 56 giorni precedenti.»;</p> <p>b)al paragrafo 2, il punto ii) è sostituito dal seguente:</p> <p>«ii)ogni registrazione manuale e tabulato fatti durante il giorno in corso e nei 56 giorni precedenti;».</p> <p><b>N.B. Ai sensi dell'articolo 3, secondo periodo del Reg. UE 1054/2020, questa modifica si applica a decorrere dal 31.12.2024</b></p>	<p><b>Articolo 36 - RegISTRAZIONI che devono essere in possesso del conducente</b></p> <p>1. Il conducente, quando guida un veicolo munito di un tachigrafo analogico, deve essere in grado di presentare, su richiesta dei funzionari addetti ai controlli:</p> <p>i) i fogli di registrazione del giorno in corso e quelli utilizzati dal conducente stesso nei ventotto giorni precedenti;</p> <p>ii) la carta del conducente, se la possiede; e</p> <p>iii) ogni registrazione manuale e tabulato fatti nel giorno in corso e nei ventotto giorni precedenti, come richiesto dal presente regolamento e dal regolamento (CE) n. 561/2006.</p> <p>2. Il conducente, quando guida un veicolo munito di un tachigrafo digitale, deve essere in grado di presentare, su richiesta dei funzionari addetti ai controlli:</p> <p>i) la sua carta di conducente;</p> <p>ii) ogni registrazione manuale e tabulato fatti durante il giorno in corso e nei ventotto giorni precedenti, come stabilito dal presente regolamento e dal regolamento (CE) n. 561/2006;</p> <p>iii) i fogli di registrazione corrispondenti allo stesso periodo di cui al punto ii) nel caso in cui in tale periodo abbia guidato un veicolo munito di un tachigrafo analogico.</p>